

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



L'anno 2022, il giorno 5 del mese di Ottobre alle ore 21, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale **Montechiarugolo Folk Band "Tullio Candian" APS** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica di alcuni punti dello statuto dell'associazione secondo gli ulteriori adeguamenti richiesti dalla Regione Emilia Romagna nella fase di post trasmigrazione e di verifica dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS
2. Varie ed eventuali

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione la Sig. Isabella Consoli, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, la quale chiama a fungere da Segretario la Sig.na Emma Cavatorti.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza in proprio o per delega di numero 24 soci su un totale di 34 soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, come risultante da foglio presenze, dichiara che la stessa deve ritenersi validamente costituita e atta a deliberare.

Il foglio presenze rimane agli atti dell'Associazione.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale, relativamente al primo punto all'ordine del giorno, illustra ai soci alcune ulteriori piccole modifiche statutarie da attuare, indicate dalla Regione per la corretta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al DLGS 117/2017 e ss.mm.

Il presidente dà quindi lettura del testo corretto dello Statuto, soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il nuovo Statuto associativo così come modificato nel testo che viene allegato al presente verbale.

Alle ore 22, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il
Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

Emma Cavatorti



Isabelle Ansel
Isabelle Ansel

Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Parma		
REG.	29 DIC. 2022	SERIE 3
N°	<u>5954</u>	

Il Direttore Operatore
Umberto Maria RIVIEZZO

ALLEGATO A

MONTECHIARUGOLO FOLK BAND "TULLIO CANDIAN"

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta denominata "MONTECHIARUGOLO FOLK BAND TULLIO CANDIAN", più brevemente "MFBC", con sede nel comune di Montechiarugolo, provincia di Parma.
2. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale", oppure l'acronimo ETS o l'indicazione di "ente del terzo settore", dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi automaticamente "MONTECHIARUGOLO FOLK BAND TULLIO CANDIAN APS".
L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti,



Enrico Cencetti
Isabella Cencetti

nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, e facoltativamente anche l'acronimo "ETS" o "ente del terzo settore".

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale poichè l'Associazione risulta iscritta all'Albo Provinciale con determina n. 3392 del 17 gennaio 2003.



3. L'assemblea, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei Probiviri potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione, purchè nell'ambito della Regione Emilia Romagna.

4. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

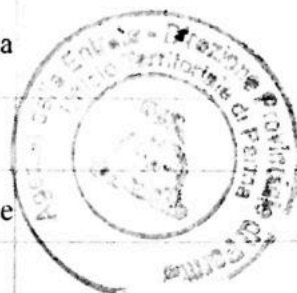
5. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

6. La durata dell'Associazione è illimitata.

7. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio

Emilia Romagna
Isabella Orsi

Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci.



8. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

9. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2 Scopi e attività

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori, così come elencate nel suddetto articolo alle lettere d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

Emilia Costantini
Isabella Celis

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- a) promuovere la conoscenza e la diffusione della cultura musicale nel territorio, valorizzando in particolare la tradizione bandistica;
- b) curare lo studio, l'apprendimento e l'esecuzione della musica, sia da parte degli associati che dei cittadini di qualsiasi età e condizione, con particolare riguardo ai giovani;
- c) promuovere scambi culturali, con particolare riguardo alla musica, con paesi e realtà differenti;
- d) promuovere la formazione sociale, culturale e ricreativa degli associati.

3. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone in particolare di:

- a) promuovere o partecipare ad iniziative culturali in genere e musicali in particolare;
- b) organizzare corsi di musica rivolti ai soci ed ai cittadini;
- c) promuovere o partecipare ad iniziative di scambio culturale,



Emilio Santori
Roberto Cui

gemellaggi, rassegne concertistiche e bandistiche;

- d) promuovere incontri, gite e iniziative in genere, rivolte ai soci ed ai simpatizzanti dell'associazione.

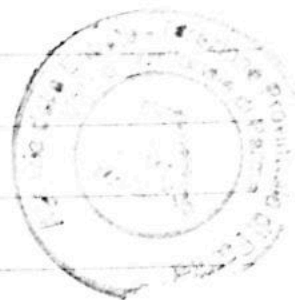
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

5. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;



Emma Carabott
Isabella
Ces

c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, purchè secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D. lgs 117/2017;

g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;

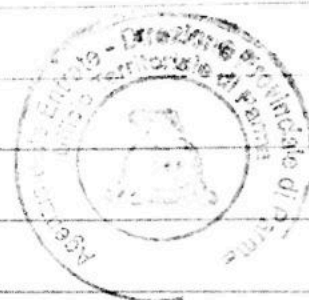
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici;

i) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità soci.

4. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative



Emmala Santorzi
Isobelle Aut

annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

5. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

6. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

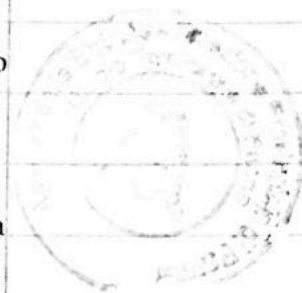
Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 D. lgs 3 luglio 2017 n.117. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 4 Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato ed è pari ad almeno sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

2. L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.



Emma Crotti
Isabella Crotti

3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

4. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della MFBC;
- Ordinari: sono coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza, quali musicisti, loro familiari o simpatizzanti che abbiano fatto domanda scritta impegnandosi a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale;
- Benemeriti: sono coloro che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale o alla vita dell'associazione. Essi sono esonerati dal pagamento delle quote annuali.

5. La divisione dei soci in categorie non implica comunque differenza di trattamento fra i medesimi riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'associazione.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

2. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni



Emilia Carotoni
Isabella Carotoni

economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa tranne che a causa di morte.

3. Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

4. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.

5. Sono escluse le forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

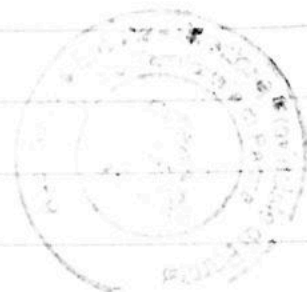
6. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate entro 60 giorni e sono impugnabili entro 60 giorni, di fronte al Collegio dei Probiviri.

7. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

8. La qualifica di socio si perde per decadenza, per recesso, per esclusione e per decesso.

9. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.

10. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del



Emiro Giunta
Isabella Cur

Consiglio direttivo per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statuari.
11. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 1 anno.
12. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, fatta eccezione per l'ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l'esclusione opera automaticamente col decorrere del termine previsto per il pagamento.
13. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.



Art. 6 Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:
- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2. I soci hanno diritto:
- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto se iscritti da almeno

Emilia Cavatoni
Roberto Cusi

I mese al libro degli associati;

c) ad accedere alle cariche associative;

d) prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Maestro;

e) il Collegio dei Probiviri;

f) l'Organo di controllo contabile.

I compensi riconosciuti ai titolari di sociali cariche devono essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e non devono essere superiori a quelli previsti

in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Ai titolari di cariche sociali devono essere rimborsate le spese sostenute a

Emma Caratori
Isabella Lee

causa del loro incarico.

2. L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di due per associato.

2. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la



Emilia Cavatoni
Isobene Cui

scissione dell'associazione;

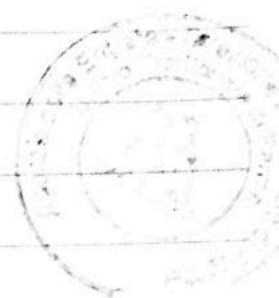
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- j) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o, in alternativa, mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale o da pubblicarsi sul sito web o sui social media (quali Facebook, Instagram, Whatsapp...)



Emme Caratozz
Roberto Car

almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8. E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia verificabile l'identità dell'associato che partecipa e vota.

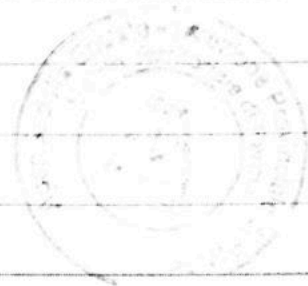


Emma Canals
Irene Ceb

9. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Art. 9 Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi (o tra le persone indicate dai soci enti) che si siano candidati.
2. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
3. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
4. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Cassiere.



Emilia Cavatort
Isabella Cui

5. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le relative modalità di versamento;
- i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi;
- j) proporre il Maestro.

6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.



Emilio Cavatorti
Isabella Cui

7. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 (tre) consiglieri o almeno il 30% dei soci ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
8. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
9. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
10. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando sarà istituito, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
12. E' ammesso l'intervento in Consiglio mediante mezzi di



Emmelaator
Isobele Quer

telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia verificabile l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art.10 Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 11 Il Maestro

1. Il Maestro è scelto dal Consiglio Direttivo fra una rosa di candidati; la scelta è poi sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
2. Al Maestro sono attribuite, nell'ambito ed in armonia con gli indirizzi del Consiglio Direttivo, le seguenti funzioni:
 - cura e decide su tutto quanto attiene la direzione artistica del complesso bandistico della MFBC;
 - cura la scelta dell'organico del repertorio, fissa il calendario



Emilia Cristofari
Roberta Cui

delle attività musicali e delle prove;

- cura e sovrintende all'attività corsistica;
- sceglie i collaboratori esterni, relativamente alle attività musicali;
- propone all'Assemblea le norme di sua competenza da inserire nell'eventuale Regolamento interno;
- nomina il suo vicario temporaneo, che svolgerà le sue funzioni, in caso di sua assenza o impedimento. La nomina dello stesso dovrà essere comunque validata dal Consiglio direttivo nella prima riunione utile.



3. Il Maestro dura in carica quanto il Consiglio e, in quanto suo fiduciario, il Consiglio può proporre all'Assemblea di esautorarlo prima dello scadere del mandato, con adeguata motivazione.

4. Il Maestro può essere o diventare socio della MFBC ma la sua carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Egli può tuttavia partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, per discutere degli argomenti inerenti la sua attività.

Art 12 Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi.

2. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Emilia Carotoni
Isabella Cui

3. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli Organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.
4. Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra Organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.
5. Non possono fare parte del Collegio dei Probiviri i membri del Consiglio Direttivo.

Art 13 Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo.



Emilia Carotoli
Roberto Cui

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 D.Lgs. 117/2017, esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.



4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art 14 Revisione legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 Norma finale

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e

Emma Castori
Isabella Del

salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 16 Rinvio e clausola di mediazione

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.
2. I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.
3. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Parma	
REG. 29 DIC. 2022	SERIE 3
N° 5954	L'Operatore Il Direttore Maria RIVIEZZO

Art. 17 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

1. Il presente statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 del Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017).



Emilia Savatelli
Sebene Ruby